

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 APRILE 2016

(proposta dalla G.C. 12 aprile 2016)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CERVETTI Barbara Ingrid	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	CUNTRO' Gioacchino	ONOFRI Laura
AMBROGIO Paola	CURTO Michele	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	D'AMICO Angelo	RICCA Fabrizio
ARALDI Andrea	FERRARIS Giovanni Maria	SCANDEREBECH Federica
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	TROIANO Dario
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	TROMBOTTO Maurizio
CARBONERO Roberto	LATERZA Vincenzo	TRONZANO Andrea
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	VENTURA Giovanni
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido.

Risultano assenti i Consiglieri: DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - GRECO LUCCHINA Paolo - LEVI-MONTALCINI Piera - LOSPINUSO Rocco - NOMIS Fosca - SBRIGLIO Giuseppe.

Con la partecipazione della Vice Segretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2016 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Passoni, Lo Russo, Lavolta, Pellerino, Curti, Tedesco, Braccialarghe, Mangone e Lubatti, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 39, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".

Con deliberazione (mecc. 2016 01484/013), in corso di contestuale approvazione, si approvano gli indirizzi e le aliquote per l'anno 2016 relative a IMU. Con separato provvedimento si approvano il Piano finanziario per l'anno 2016 in tema di tassa comunale sui rifiuti e sui servizi e le relative tariffe TARI per l'anno 2016. Pertanto, con il presente provvedimento si intendono fornire gli ulteriori indirizzi in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.

La presente deliberazione è da ritenersi urgente ed improrogabile, considerato che la legge ha fissato la data del 30 aprile 2016 quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione e, pertanto, la stessa data assume carattere di perentorietà per l'approvazione delle deliberazioni e regolamenti tariffari dei tributi locali, determinandosi, nel caso di suo mancato rispetto, l'impossibilità di tali atti di produrre i loro effetti per l'anno in corso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene confermata nella misura dello 0,8% così come stabilito per l'anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 02637/024), ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2012 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili", e così come confermato con

deliberazione del Consiglio Comunale anche per l'anno 2013 (mecc. 2013 03939/024), per l'anno 2014 (mecc. 2014 03049/024) e per l'anno 2015 (mecc. 2015 02831/024), nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, numero 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 che ha previsto la possibilità di elevare l'aliquota fino al tetto massimo dello 0,8%.

Relativamente alla soglia di esenzione, per il 2016 sarà mantenuta inalterata l'applicazione di una fascia di esenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02883/013), per i redditi fino a Euro 11.670,00.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

La Città intende conservare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, disciplinata dall'apposito .

La misura dell'imposta, graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, basata sul numero di stelle attribuite, è applicata nelle misure indicate nell'allegato A del citato Regolamento.

Per l'anno 2016 le voci tariffarie restano invariate.

IUC - Imposta Unica Comunale

Come noto, la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - confermata nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) - basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:

- TARI: il tributo sui rifiuti;
- IMU: l'imposta municipale propria che ha sostituito la vecchia ICI;
- TASI: il tributo sui servizi indivisibili.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolar modo alla TASI. Infatti, per effetto dell'articolo 1, comma 14, lettera b) della suddetta Legge n. 208 del 2015 che ha modificato l'articolo 1, comma 669 della Legge n. 147/2013, a decorrere dal 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

La stessa Legge di Stabilità prevede al comma 26 dell'articolo 1 che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Nello stesso comma si prevede però che tale blocco degli aumenti non si applica alla tassa sui rifiuti TARI.

IMU e TASI

Nell'anno 2016 la TASI non è più dovuta per l'abitazione principale, né per tutte le altre

fattispecie ad essa equiparate. Si conferma, come già deliberato nel 2014 e nel 2015, la non applicazione della TASI alle categorie di immobili già soggetti a IMU e la non corresponsione della tassa da parte del conduttore (inquilino). Si conferma inoltre l'aliquota già prevista per TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili merce).

Con riferimento all'IMU si confermano le stesse aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per il 2015 recependo le ulteriori agevolazioni introdotte dalla Legge Finanziaria in materia di comodato e di contratti agevolati. Trovano inoltre applicazione le nuove agevolazioni previste nel nuovo Regolamento IMU in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

TARI - Tributo sui rifiuti

La determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2016 non è soggetta al blocco degli aumenti di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016, essendo tale tributo destinato ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio determinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia per l'anno 2016 non si ritiene di operare alcun aumento nelle tariffe della Tassa Rifiuti.

L'approvazione delle tariffe del tributo è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, ex articolo 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Con separato provvedimento sarà pertanto approvato il prospetto economico finanziario di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 e l'articolazione delle tariffe per l'anno 2016 con l'indicazione delle seguenti agevolazioni:

A) Agevolazioni per cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti. In attuazione del citato articolo gli interventi che possono essere presi in considerazione per l'anno 2015, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità che ha individuato le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi, sono i seguenti:

- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza Bengasi;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei.

Si specifica che, per i citati interventi, la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali e temporali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività

commerciali ed artigianali insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

B) Agevolazioni ISEE

Si prevedono agevolazioni sulla base delle medesime fasce di reddito ISEE già previste lo scorso anno. Le agevolazioni per il 2016 sono pertanto articolate come segue:

- a) Prima fascia: Euro: 0 - 13.000 = 45% di riduzione;
- b) Seconda fascia: Euro: 13.001 - 17.000 = 30% di riduzione;
- c) Terza fascia: Euro: 17.001 - 24.000 = 20% di riduzione.

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate dagli utenti dall'8 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 e, successivamente, dall'1 gennaio 2016 al 7 settembre 2016.

Le attestazioni ISEE per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni e/o difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a spiegare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione, entro il termine del 31 dicembre 2016 per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti. Per le situazioni di disagio economico, verificatesi nel corso dell'anno 2016, dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo ISEE sottoscritto nei termini su indicati, sarà possibile presentare l'ISEE Corrente presso il Caf convenzionato, entro la data del 31 dicembre 2016.

C) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), per la quale si definisce la percentuale di riduzione del 10%.

D) Riduzioni a favore di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera b). La riduzione è pari al 30%.

Inoltre, in ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città, si ritiene di applicare analoga riduzione alle scuole per l'infanzia parificate aderenti alla Fism e convenzionate con la Città.

E) In attuazione di quanto previsto dalla Legge 147/2013 istitutiva della TARI, all'articolo 1 comma 695 e del Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI), in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Pertanto, con la notifica delle intimazioni relative al tributo non versato sarà richiesta, a coloro che non pagheranno quanto intimato entro i 60 giorni (o non richiederanno

formale rateazione), una maggiorazione pari al 30% dell'importo ancora dovuto.

- F) Perequare la pressione del carico fiscale in modo da determinare la sostanziale conferma delle tariffe 2015 per tutte le utenze domestiche e non domestiche. Le eventuali riduzioni delle tariffe dovranno essere applicate nella stessa misura a ciascuna categoria non domestica. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1 lettera e) del Regolamento per la Tassa Rifiuti.

COSAP - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per il 2016 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi si incrementerà nella misura massima del 1% calcolata sulla base del tasso di inflazione programmata pari al 1% modificato con il Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2015.

In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento il coefficiente moltiplicatore viene stabilito pari a:

- 0,212 della tariffa ordinaria 2016 (allegato "A" del Regolamento, lettera B, punto 9);
- 0,0365 della tariffa ordinaria 2016 per i periodi di sospensione della sosta a pagamento (articolo 14, comma 6, del Regolamento COSAP).

Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell'articolo 14, comma 2 del Regolamento COSAP Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. In seguito alle indicazioni fornite dalla Direzione Mobilità, per l'anno 2016, le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi sono:

- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza Bengasi;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei.

Si specifica che, per i citati interventi, la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

In coerenza a quanto sopra si rende, inoltre, necessario adeguare all'andamento della tariffa COSAP il canone per concessioni precarie relativo ad opere insistenti su suolo privato o difformi da destinazione di Piano Regolatore.

Per quanto concerne la suddivisione dei mercati nelle fasce A, B e C ai sensi dell'allegato C del Regolamento per il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 02259/103), si riporta di seguito la tabella aggiornata ai dati 2015 e pertanto valevole per il 2016.

CIR C	MERCATO	IMP	LIB	Totale	%imp/t ot	Impe- gnati	Ces- sati	Spun- tisti	Assen- ze	Tot	
2	SANTA RITA	978	36	1014	96,45%	32	28	32	32	124	FASCIA "A"
3	BRUNELLESCHI	915	46	961	95,21%	31	29	30	31	121	
3	MARTINI	745	41	786	94,78%	30	26	31	30	117	
9	VIGLIANI - BENGASI	995	92	1087	91,54%	29	25	26	29	109	
7	CHIETI	208	32	240	86,67%	26	29	28	25	108	
1	PALESTRO	607	83	690	87,97%	27	29	29	19	104	
5	CINCINNATO	648	78	726	89,26%	28	22	25	27	102	
6	PORPORA	532	110	642	82,87%	25	20	24	28	97	
3	SAN PAOLO	1475	316	1791	82,36%	24	23	22	24	93	
4	SVIZZERA	744	208	952	78,15%	20	19	21	22	82	
5	VITTORIA	808	289	1097	73,66%	18	24	14	26	82	
10	MIRAFIORI NORD	509	112	621	81,96%	23	14	23	20	80	
1	CROCETTA	815	187	1002	81,34%	22	27	12	18	79	
6	FORONI	829	215	1044	79,41%	21	18	16	23	78	FASCIA "B"
7	PORTA PALAZZO	3372	1067	4439	75,96%	19	21	13	15	68	
8	NIZZA	182	136	318	57,23%	15	8	20	17	60	FASCIA "C"
7	SANTA GIULIA	133	263	396	33,59%	9	9	5	12	35	
3	DI NANNI	222	312	534	41,57%	10	4	10	10	34	
6	TARANTO	85	419	504	16,87%	4	3	4	14	25	
6	FALCHERA VECCHIA	4	23	27	14,81%	3	2	8	11	24	
1	SAN SECONDO	141	386	527	26,76%	6	7	2	6	21	
6	CRISPI									nd	
CIR C	AREA COPERTURA COMMERCIALE	IMP	LIB	Tot ale	% imp/tot	Impe- gnati	Ces- sati	Spun- tisti	Asse- nze	Tot	
1	BOLZANO		7	7	0,00%	3	3	8	5	19	FASCIA "C"
1	CARLINA	12	168	180	6,67%	7	9	3	10	29	
6	CENA		3	3	0,00%	4	4	10	6	24	
4	CHIRONI	1	119	120	0,83%	5	7	6	3	21	
6	FALCHERA NUOVA		132	132	0,00%	2	2	7	2	13	
5	GROSSETO	15	63	78	19,23%	10	6	9	9	34	
5	LUCENTO	6	42	48	12,50%	9	8	2	4	23	
10	MIRAFIORI SUD	6	334	340	1,76%	6	5	5	7	23	
6	REGIO PARCO									nd	
3	RUA	15	171	186	8,06%	8	10	4	8	30	

Al fine di sostenere, analogamente all'anno 2015, la differenziazione del valore economico delle aree mercatali senza incidere negativamente sul Bilancio, si ritiene di stabilire per l'anno 2016 la seguente suddivisione dei mercati:

- Mercati di fascia A: punteggio > 78
- Mercati di fascia B: punteggio compreso tra 68 e 78
- Mercati di fascia C: punteggio < 67 e Aree di Copertura Commerciale.

CRITERI DI INDIRIZZO PER IL CONCESSIONARIO DELLA CITTÀ (SORIS S.p.A.) IN TEMA DI RISCOSSIONE DEL CANONE COSAP GIORNALIERO E RISCOSSIONE DELLA T.A.R.I. GIORNALIERA DA PARTE DEI SORTEGGIANTI SUI MERCATI CITTADINI

Ritenuto fornire al Concessionario della Città (SORIS S.p.A.) alcuni indirizzi operativi si propone quanto segue:

- al fine di garantire meccanismi di economicità nella gestione e di semplificare la fase della riscossione del canone COSAP giornaliero e della TARI giornaliera da parte dei sorteggianti sui mercati cittadini e di evitare che l'operatore commerciale ambulante debba procurarsi più tipi di voucher non sapendo in anticipo se alla propria presenza su una specifica area mercatale consegua l'assegnazione giornaliera del posteggio, si fornisce l'indirizzo operativo per il quale il costo del voucher corrisponda al valore del canone applicato sulle aree dei mercati di medio rendimento (fascia B).

CIMP - Canone sulle iniziative pubblicitarie

Per il 2016 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie sarà pari alla tariffa applicata nell'anno 2015 in osservanza dell'articolo 26 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208.

Allo stesso modo le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari rimarranno dello stesso importo.

Gli importi dei diritti di segreteria, di cui all'articolo 10, comma 10, lettera c), della Legge n. 68/1993 e s.m.i., rimangono invariati nella misura di Euro 30 - 60 - 120 da applicarsi secondo le modalità previste dall'apposito provvedimento dirigenziale.

Il canone per l'utilizzo degli spazi pubblicitari all'interno dello Stadio Olimpico e dello Juventus Stadium, nelle giornate di apertura al pubblico, è confermato nella misura applicata nell'anno 2015.

Sgravi - CIMP su grandi cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell'articolo 23, comma 1, del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del citato articolo gli interventi che possono essere presi in considerazione per l'anno 2016, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Direzione Mobilità che ha individuato le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi, sono i seguenti:

- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza Bengasi;

- realizzazione del Passante Ferroviario;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali sotterranei.

Si specifica che, per i citati interventi, la concessione dell'agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali e temporali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2016 vengono confermate le tariffe già applicate nell'anno 2015, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 30 luglio 2013 (mecc. 2013 03668/013). In applicazione dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 507/1993, viene mantenuto un coefficiente di maggiorazione della tariffa, pari a 2, da applicarsi alle affissioni eseguite direttamente dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce diretta o indiretta. Anche per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso si confermano per l'anno 2016 le tariffe del 2015, approvate con la deliberazione sopra citata e con deliberazione Consiglio Comunale 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02831/024). La maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 e recepita dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione mecc. 2008 01249/013), viene applicata in riferimento alle affissioni commerciali nel settore dello spettacolo e cultura ed è stabilita nella misura del centodieci per cento.

CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SOCIETA' DI RISCOSSIONE IN HOUSE DELLA CITTA' (SORIS S.p.A.) IN TEMA DI RISCOSSIONE E APPLICAZIONE DI PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI IN TEMA DI ENTRATE (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI-CANONI E DIRITTI, SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA (CDS) E AI REGOLAMENTI MUNICIPALI, SERVIZI NIDI D'INFANZIA, RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI, ENTRATE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI)

Ritenuto fornire alla Società di riscossione in house della Città di Torino (SORIS S.p.A.) alcuni indirizzi operativi per economizzare ed uniformare la fase della riscossione coattiva nell'ambito delle entrate tributarie ed extratributarie della Città (ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI-Canoni e diritti, Sanzioni amministrative al Codice della Strada (CDS) ed ai regolamenti municipali, Servizi nidi d'infanzia, Ristorazione scolastica e servizi accessori, Entrate da contratti di locazione e concessione di immobili) ed ottimizzare i relativi flussi di cassa, dando comunque massima attenzione alle forme di recupero bonario e di informazione al cittadino per incrementare la propensione di pagamento bonario.

Si propone, pertanto, che gli importi minimi, per i quali esperita la riscossione volontaria, venga avviata la procedura esecutiva siano i seguenti:

- Euro 50,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per il passaggio alla fase

- di ingiunzione;
- Euro 100,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per l'iscrizione del fermo amministrativo;
- Euro 350,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per le azioni esecutive fino all'iscrizione dell'ipoteca.

L'azione potrà essere mirata o proporzionale all'importo del debito e dovrà prevedere l'adozione di criteri di intervento tali da consentire la migliore efficacia ed economicità dell'azione di recupero, graduando detta azione, sia in relazione alla tipologia dei crediti (importo, vetustà, caratteristiche del debitore, eccetera), anche attraverso l'interscambio di flussi o elenchi massivi e procedure massive di attivazione delle azioni esecutive, sia in relazione all'analisi costi/benefici con l'adozione di uno specifico piano di spesa/interventi per la riscossione, secondo standard minimi di attività opportunamente predefiniti, sulla base di criteri determinati dall'Amministrazione nell'ambito delle strutture preposte alla gestione delle singole entrate.

La SORIS S.p.A., al fine di garantire meccanismi di economicità nella gestione dei crediti di diversa natura affidati dalla Città per la riscossione, dovrà tenere conto annualmente del cumulo dei crediti ancora dovuti per ciascun contribuente o delle posizioni al di sotto dei limiti minimi, cumulando tutte le posizioni pendenti sul medesimo codice fiscale e dovrà attivare conseguentemente le misure cautelari e le azioni esecutive nei termini di prescrizione.

Essa dovrà inoltre assicurare l'immediata sospensione delle azioni esecutive e delle misure cautelari relative a crediti intestati a soggetti di cui ha appreso il decesso ovvero la cessazione di attività, fatta salva la rivalsa nei confronti degli aventi causa.

Al fine di incrementare la riscossione e la conseguente riduzione dei residui attivi dell'Ente, la Società dovrà altresì distinguere le posizioni potenzialmente inesigibili da quelle dichiarate inesigibili per consentirne il monitoraggio e la concertazione di eventuali azioni sui crediti da riscuotere relativamente alle diverse entrate dell'Ente.

Al fine poi di contenere i costi posti a carico della Città, la riscossione delle somme non corrisposte in sede di richiesta "bonaria" di pagamento comporterà in capo al contribuente l'onere di contribuire alle spese di riscossione, già a partire dalla fase "intimazione" in linea con lo spirito dei decreti attuativi del Governo assunti sulla base della delega fiscale ex Legge n. 23 dell'11 marzo 2014, ed in particolare D.Lgs. 159 del 24 settembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015.

Nel medesimo spirito, si ritiene inoltre opportuno non approvare benefici e concessioni a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (ora verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità.

In caso di contenzioso con i contribuenti nella fase di riscossione, l'attività a difesa dell'ente dovrà essere concordata con l'Ufficio comunale preposto all'istruttoria.

CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SOCIETA' DI RISCOSSIONE IN HOUSE DELLA CITTA'

(SORIS S.p.A.) IN TEMA DI RATEAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Come previsto dal Regolamento entrate tributarie dell'Ente, alla luce anche dei profondi mutamenti nell'impostazione dei bilanci comunali con il principio di competenza finanziaria potenziata, ex Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, si forniscono alla SORIS S.p.A., Società di riscossione in house della Città di Torino alcuni indirizzi operativi inerenti i limiti ed i parametri di concessione del piano rateazione ordinario delle entrate tributarie, peraltro in linea con alcuni criteri adottati dal Riscossore pubblico (Equitalia) la cui ratio è riassunta nei decreti del MEF. Ciò al fine di contrastare il ricorso sistematico alla dilazione di pagamento da parte di chi non si trova in situazione di obiettiva difficoltà economica.

1. Il limite di accesso alla rateazione ordinaria per le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà finanziaria sulla base di idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (I.S.E.E.) è fissato in Euro 24.000,00 limite al di sopra del quale non sarà possibile accedere alla rateazione ordinaria. Tale limite è stato uniformato a quello previsto per fruire delle agevolazioni concesse per il pagamento della T.A.R.I..
2. Il limite di accesso alla rateazione ordinaria per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (esempio ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, le società di persone) viene attestato da un professionista iscritto all'albo (es ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisori dei conti, consulenti, ecc.) sulla base dei seguenti parametri:
 - a) indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita/passivo corrente}$. Esso deve essere inferiore a 1;
 - b) indice alfa: $\frac{\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute}}{\text{totale valore ricavi e proventi}} \times 100$. Esso deve essere superiore a 10.Nel caso di valori eccedenti le soglie sopra indicate, infatti, appare evidente la disponibilità finanziaria/economica per poter assolvere i propri obblighi tributari, senza ricorrere alle rateazioni.

Vengono altresì individuate le cause di ulteriore disagio economico che opportunamente documentate possono determinare in capo a chi è in regola con il pagamento del piano rateale concesso, la sospensione o l'incremento della durata del proprio piano rateale di 12 rate.

Le cause giustificanti la sospensione o l'incremento della durata del piano rateale nell'ambito di 12 rate sono le seguenti:

1. perdita di lavoro (dipendente);
2. sfratto esecutivo.

Nel capitolato di Servizio di prossima approvazione verranno definiti i costi di istruttoria e avvio pratiche che SORIS metterà a carico di chi farà richiesta di un piano di rateazione e che non potranno essere superiori ad Euro 50,00.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DELLA DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI,

CATASTO E SUOLO PUBBLICO E DELLE CIRCOSCRIZIONI

La deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 03068/016) che approvava il tariffario dei diritti di istruttoria delle Divisioni Commercio e Suolo Pubblico prevedeva l'aggiornamento delle tariffe con cadenza biennale. Poiché l'ultima deliberazione di aggiornamento degli importi risale all'anno 2012 (mecc. 2012 03068/016), per l'anno 2016 si prevede l'adeguamento tariffario dei diritti di istruttoria per l'attività amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati dirette all'ottenimento di concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché delle spese di procedura relative all'attività di recupero del canone COSAP. Pertanto, con successiva deliberazione di Giunta Comunale verranno approvati gli importi aggiornati dei diritti in argomento.

CONTRIBUTO SPESE SERVIZI CATASTALI

La Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) ha previsto il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni a decorrere dal 1 novembre 2007, demandando ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) l'individuazione di termini e modalità per l'attuazione del trasferimento stesso.

In data 14 giugno 2007 è stato emanato il primo D.P.C.M. riguardante disposizioni in materia di "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni".

Nei termini previsti da tale norma la Città di Torino, con deliberazione n. 90 del Consiglio Comunale del 24 settembre 2007, si è espressa per l'assunzione della gestione in forma diretta autonoma delle funzioni catastali nella forma più ampia prevista dall'opzione C del D.P.C.M. sopracitato.

Su tale presupposto la Città ha investito notevoli risorse umane, finanziarie e di strutture per la gestione completa di tutte le attività catastali nella sede di via Moretta, 69.

A seguito di un ricorso avanzato da Confedilizia, il TAR Lazio, con sentenza del 2007, ha sospeso l'efficacia ed annullato il suddetto D.P.C.M.. Successivamente, l'ANCI nazionale con l'adesione di molti Comuni, tra cui Torino, ha opposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha annullato la sentenza con la conseguente remissione al TAR giudicante.

Il TAR Lazio, in data 19 marzo 2010, ha emesso una nuova sentenza con cui ha rivisto i precedenti orientamenti in materia di decentramento delle funzioni catastali.

La sentenza, infatti, ha confermato la legittimità degli attuali assetti normativi e regolamentari, accogliendo solo in parte il ricorso della Confedilizia: precisamente, l'aspetto dei poteri di controllo sull'operato delle Amministrazioni Comunali, riconosciuti in capo all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).

In attesa di ulteriori provvedimenti da parte del Governo (è stato istituito presso l'ANCI un tavolo di lavoro/monitoraggio), necessari per l'effettivo trasferimento delle funzioni catastali, la Città prosegue nel dare i servizi avviati da tempo.

Pertanto, il corrispettivo, introdotto nel 2009, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2011, viene confermato anche per quest'anno, a titolo di contributo al rimborso delle spese di ricerca, riproduzioni, istruttoria e costi

generali che il Comune sostiene per i servizi erogati agli sportelli catastali, viene così articolato:

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1) VISURE (unità immobiliari in Torino) | 5 | Euro/pagina; |
| 2) VISURE (unità immobiliari fuori Torino) | 10 | Euro/pagina; |
| 3) PLANIMETRIE (formato piccolo - UNI A4) | 5 | Euro/pagina; |
| 4) PLANIMETRIE (formato grande - doppio UNI A3) | 10 | Euro/pagina; |

CRITERI DI INDIRIZZO IN TEMA DI RATEAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI E ALTRE LEGGI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELL'AREA COMMERCIO

Vengono individuate le cause di ulteriore disagio economico in capo a chi è in regola con il pagamento del piano rateale concesso idonee a determinare, ove siano opportunamente documentate, l'incremento della durata del proprio piano rateale già concesso, entro l'ambito del tetto massimo fissato dalla Legge 689/1981.

Le cause giustificanti l'incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:

1. perdita di lavoro (dipendente);
2. sfratto esecutivo;
3. comprovata e grave situazione di difficoltà.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DELLA DIREZIONE COMMERCIO

Sono confermate le tariffe attualmente in vigore relative ai diritti di istruttoria delle pratiche di competenza dell'Area Commercio, peraltro già sottoposte ad adeguamento nel 2015.

PIANO DI VENDITA LEGGE N. 560/1993 - RIMBORSO SPESE TECNICHE E CATASTALI

Il piano di vendita di alloggi di edilizia sociale della Città consiste ad oggi in n. 4.704 alloggi, di cui n. 2.872 alloggi situati fuori Torino e n. 1.832 alloggi allocati in Torino.

Al fine di addivenire all'atto di compravendita, è necessario predisporre operazioni tecnico-catastali, produrre relazioni tecniche e documentazione da allegare all'atto notarile, che dovrà comprendere:

- descrizione dell'alloggio con l'abbinamento alloggio/assegnatario, le coerenze dell'unità abitativa e relativa cantina di pertinenza;
- visure e planimetrie catastali;
- eventuali variazioni catastali o eliminazione abusi edilizi necessari alla regolarizzazione degli alloggi;
- stesura del Regolamento di condominio, ove necessario, con la redazione delle relative tabelle millesimali;
- ulteriore sopralluogo per la verifica e l'attestazione di liberalità dell'immobile.

Per far fronte ai citati adempimenti previsti dalla normativa, al fine di uniformare gli attuali e differenti costi, scaturiti da provvedimenti dettati dalle necessità contingenti, si approva l'applicazione di un rimborso spese tecniche a favore della Città ed a carico di ogni richiedente l'acquisto di un alloggio di ERP ed eventuali pertinenze, pari ad Euro 350,00, oneri fiscali compresi. Sono esclusi da tale prezzo i costi relativi alle pratiche edilizie,

sanzioni ed accatastamenti che si dovessero rendere necessari per abusi commessi dall'assegnatario; tali operazioni saranno contabilizzate separate ai soggetti interessati.

PIANO DI VENDITA LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 17/2011 - RIMBORSO SPESE TECNICHE E CATASTALI

La Regione Piemonte, con Legge n. 17/2011, ha approvato la vendita degli alloggi di edilizia sociale, condotti in locazione dai profughi, per un importo pari alla metà del prezzo storico di costruzione, non rivalutato.

Considerato che l'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla vendita di detti alloggi implica tutta una serie di attività con complessità di grado più elevato rispetto alle vendite ordinarie di cui alla Legge 560/1993 sopra richiamata, che si traduce in maggiori costi (si pensi alla necessità di procedere alla determinazione del costo e del prezzo degli alloggi, alla difficoltà di procedere alla vendita di singole unità su quartieri diversi, ai maggiori oneri in fatto di istruttoria amministrativa atta a verificare la titolarità del contratto di locazione oltre che dei requisiti di legge speciale, eccetera) si approva l'applicazione di un rimborso spese tecniche a favore della Città ed a carico di ogni profugo richiedente l'acquisto di un alloggio di ERP ed eventuali pertinenze, pari ad Euro 700,00, oneri fiscali compresi. Sono esclusi da tale prezzo i costi relativi alle pratiche edilizie, sanzioni ed accatastamenti che si dovessero rendere necessari per abusi commessi dall'assegnatario; tali operazioni saranno contabilizzate separate ai soggetti interessati.

TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI

Nel 2016 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal D.E.F. per il 2016; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento dell'1% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.

Le tariffe relative al Servizio Sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica saranno rivalutate secondo i coefficienti ISTAT, con gli adeguati arrotondamenti.

Al fine di ulteriormente agevolare lo sviluppo del MUDE Piemonte - Modello Unico Digitale per l'Edilizia - e l'utilizzo dei servizi telematici, con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere adattate le tariffe attualmente in vigore per la presentazione delle pratiche edilizie.

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 23 settembre 2009 (mecc. 2009 00975/024), "Indirizzi per l'esercizio 2009 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili", introduceva una specifica maggiorazione dei diritti di segreteria ex Legge 68/1993 di tutte le istanze dirette ad ottenere titolo abitativo per lo svolgimento di attività edilizia, nonché una maggiorazione dei diritti di ricerca e d'incarto, stabilendo che gli introiti derivanti da tali maggiorazioni, così come gli introiti corrisposti dall'utenza per le consultazioni (visure) dei fascicoli delle pratiche di edilizia privata in conservazione, fossero destinati all'avvio dell'attività di digitalizzazione dei fascicoli delle pratiche edilizie cartacee. La Città, rilevati i molteplici vantaggi derivanti dal lavoro di conversione digitale

già eseguito, intende incentivare ulteriormente tale attività per addivenire alla completa sostituzione delle consultazioni dei documenti cartacei con la consultazione dei corrispondenti documenti digitali.

In relazione al perseguimento dell'obiettivo indicato l'Amministrazione, confermando le prescrizioni contenute nella deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale (mecc. 2009 00975/024) relative alla destinazione dei proventi citati all'attività di digitalizzazione dei fascicoli delle pratiche edilizie cartacee, conferisce alla Giunta Comunale il mandato di valutare nella deliberazione di propria competenza inerente l'aggiornamento delle tariffe, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento n. 297 "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa ed il difensore civico", l'opportunità di rimodulare le tariffe per le visure dei fascicoli di edilizia privata in conservazione, diversificandole, ove occorra, tra quelle relative alla consultazione cartacea e quelle relative alla consultazione telematica, in considerazione dell'interesse teso ad incentivare quest'ultime.

SERVIZI SOCIALI

Per gli inserimenti residenziali di minori, di madri con bambino, gestanti e donne vittime di violenza, in riferimento ed integrazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 esecutiva dal 14 maggio 2005 (mecc. 2005 01966/019) e del 31 marzo 2009 esecutiva dal 14 aprile 2009 (mecc. 2009 01583/019), si specifica che le disposizioni delle stesse si applicano per i soli inserimenti consensuali, su istanza del beneficiario o, in caso di minore, degli esercenti la potestà.

Le disposizioni sopradescritte si applicano inoltre ai luoghi neutri, spazi dedicati agli incontri fra genitori e figli finalizzati a tenere vive le reciproche relazioni ma anche ad osservare e sostenere le competenze genitoriali con un intervento definito nel tempo per fornire all'Autorità Giudiziaria minorile i necessari elementi per l'assunzione delle opportune determinazioni di competenza. Tale intervento, a cura di operatori dei servizi sociali o delle cooperative in convenzione/accreditate o dell'associazionismo, si attiva a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nei casi di allontanamento del minore dal nucleo familiare e nei casi di separazione con grave conflittualità interna.

La possibilità dell'applicazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che ne usufruiscono è prevista anche dalla recente deliberazione della Giunta Regionale del 15 aprile 2014, n. 15-7432.

Questa appare particolarmente opportuna per i casi in cui si è concluso il compito proprio del servizio di osservazione/valutazione con relativo riferimento all'Autorità Giudiziaria e che si configurano maggiormente come "diritto di visita" per gli adulti e necessitano ancora di un sostegno educativo facilitante per la cura ed il ripristino della relazione genitoriale oppure per il contenimento della conflittualità fra i coniugi e di una generale protezione e tutela del minore, stante i comportamenti del/dei genitori. Per tali situazioni occorre prevedere un massimale di compartecipazione alla spesa da parte di entrambi i genitori che non potrà superare Euro 30,00 ad incontro, in coerenza con quanto previsto dalla Relazione

Previsionale Programmatica.

Per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità realizzato nel corso degli anni 2009-2010, si reputa necessario, al fine di accompagnare l'evoluzione del nuovo modello organizzativo e favorire le esigenze di autonomia degli ospiti, prevedere per il 2016, per gli alloggi in convivenza di massima autonomia, la contribuzione giornaliera già in vigore nel 2015, pari ad 1,00 Euro, contribuzione che ciascun ospite deve versare direttamente al gestore; tale contribuzione non è da considerarsi integrativa della retta, poiché ciascun ospite deve versarla direttamente al concessionario del servizio a titolo di contributo per la gestione corrente, senza alcuna deroga o esenzione, ad eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero durante i quali gli ospiti non devono versare il contributo. In tutti gli alloggi di massima autonomia gli ospiti devono versare la contribuzione giornaliera a decorrere dal primo giorno di permanenza.

In materia di prestazioni socio-sanitarie per non autosufficienti la compartecipazione al costo delle prestazioni è stata oggetto di revisione ad opera del provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02263/019). Tale provvedimento si era reso necessario al fine di fronteggiare la drastica diminuzione di finanziamenti statali e regionali ed era stato adottato in via transitoria nelle more della revisione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) che, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 2014, avrebbe dovuto essere emanata entro il 31 maggio 2012. In realtà tale revisione è stata adottata solamente con il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e con il D.M. 7 novembre 2014 che ha approvato la modulistica e le istruzioni operative per la sua applicazione (ora modificato con D.M. 29 dicembre 2015). Tale provvedimento lo ha definito livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

La Regione Piemonte con la deliberazione di Giunta Regionale n. 10-881 del 12 gennaio 2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159" ha espresso la volontà di esercitare la funzione di definizione dei criteri d'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 1/2004, alla luce del nuovo Regolamento statale e ha dettato principi unitari per consentire un'applicazione uniforme dell'I.S.E.E., durante il regime transitorio, su tutto il territorio piemontese ed ha, inoltre, istituito un tavolo tecnico con il compito di svolgere l'istruttoria necessaria.

In data 20 gennaio 2015 la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019), ha recepito la disciplina regionale, che in particolare prevede che

nel periodo transitorio l'I.S.E.E. deve essere utilizzato quale soglia di accesso per coloro che richiedono nuove prestazioni agevolate, sociali e sociosanitarie, fatte salve le prestazioni per cui non è prevista compartecipazione alla spesa, mentre per il calcolo della compartecipazione gli enti gestori devono continuare ad adottare i criteri in essere. Le soglie definite dalla deliberazione regionale sono di Euro 6.000,00 per i contributi economici a sostegno del reddito e di Euro 38.000,00 per le prestazioni sociali e socio-sanitarie.

Con i successivi provvedimenti regionali D.G.R. 18-1899 del 27 luglio 2015 e D.G.R. 16-2186 del 5 ottobre 2015, recepiti con deliberazioni della Giunta Comunale, la gestione transitoria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Considerato che con le sentenze n. 841, 838 e 842 adottate il 29 febbraio 2016 dalla Sezione IV il Consiglio di Stato ha annullato alcune norme del D.P.C.M. 159/2013, la Regione Piemonte con nota 11 marzo 2016 inviata all'ANCI Piemonte, in attesa delle decisioni che il Governo riterrà di adottare a fronte di tali pronunciamenti, ha comunicato l'intenzione di prorogare il periodo transitorio previsto dalla citata D.G.R. n. 10-881 fino al 31 dicembre 2016 e di riaprire il confronto con ANCI e OO.SS..

In questo ambito permangono inoltre incertezze in relazione a provvedimenti regionali, di cui è stata programmata l'emanazione, di revisione della compartecipazione sanitaria al costo degli interventi e di ridefinizione degli standard e del sistema di erogazione. Inoltre, sono tutt'ora pendenti procedimenti avanti alla giurisdizione amministrativa relativi alle deliberazioni n. 26-6993 del 30 dicembre 2013 e n. 5-7035 del 27 gennaio 2014 della Regione Piemonte "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari di lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti".

In attesa, pertanto, dei provvedimenti statali e regionali in materia, non è purtroppo possibile adottare alcun tipo di variazione ai criteri per il calcolo della compartecipazione e alle tariffe attualmente in essere per tutte le prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie ed alle quote piccole spese lasciate a disposizione delle persone ricoverate.

Si prevede, inoltre, di potenziare l'azione di recupero crediti derivanti dalle morosità degli utenti, anche in attuazione analogica di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2015 02140/013) del 19 maggio 2015 circa il potenziamento delle attività di sostegno alla riscossione delle entrate. Le peculiarità dell'utenza dei servizi sociali, in un momento storico in cui l'acuirsi della crisi economica e sociale ha sensibilmente accentuato i bisogni di natura socio-assistenziale, comporta la necessità e contemporaneamente la difficoltà, attraverso un'attenta analisi da valutare caso per caso, di individuare e distinguere gli effettivi bisognosi dai potenziali comportamenti opportunistici. Si impone costantemente la necessità di trattare diversamente situazioni oggettivamente differenti. A tal fine è necessario ottimizzare l'attività degli uffici volti al recupero dei crediti, mediante una maggiore concentrazione sull'attività di mediazione e una specifica ed attenta interlocuzione con i debitori nella fase amministrativa e di precontenzioso, il più possibile, venendo incontro alle esigenze dell'utenza che, pur caratterizzata da forti elementi di

problematicità sociale ed economica, intenda onorare - anche mediante pagamenti rateali - le situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione. Si rende, invece, necessario, per gli utenti che non manifestino tale disponibilità, valutare l'affidamento della fase coattiva della riscossione mediante il ricorso a SORIS S.p.A..

Con l'attivazione di tali procedure si intende perseguire anche il fine di scoraggiare comportamenti volti ad eludere gli obblighi nei confronti dell'Ente locale, favorendo al contempo un percorso di piena integrazione sociale che non può prescindere dal rispetto della legalità.

Come noto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1 giugno 2004, è stata approvata la costituzione di una società per azioni totalmente pubblica denominata "Società Riscossioni S.p.A." siglabile "SORIS S.p.A.", socio unico il Comune di Torino, con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

Con il citato provvedimento, inoltre, il Consiglio Comunale ha proceduto all'affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali alla SORIS S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2005, con l'esplicita previsione della facoltà per il Comune di estendere il contratto alla gestione di altre entrate comunali. Pertanto, vista la competenza specifica maturata nell'ambito di altri servizi della Città, nei mesi scorsi, è stata interpellata la suddetta società SORIS S.p.A. per verificare se i servizi offerti e la gestione in capo a tale società del processo di riscossione coattiva, fossero compatibili con l'obiettivo di implementare il recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.

Al termine dell'istruttoria, volta anche ad analizzare le problematiche organizzative e gestionali legate all'attività di riscossione ed a quelle accessorie e di supporto, è stata dunque definita la proposta di affidare a SORIS S.p.A. il servizio di recupero coattivo dei crediti degli utenti morosi della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, che non abbiano dimostrato buona volontà o comunque la disponibilità a definire in via bonaria le pendenze con l'Amministrazione. Seguiranno i necessari provvedimenti per il perfezionamento dell'affidamento.

SERVIZI EDUCATIVI

Sebbene perduri la riduzione dei trasferimenti statali, regionali e della Città Metropolitana, anche per l'anno scolastico 2015/2016 la struttura tariffaria dei Servizi Educativi non viene modificata; nel 2016 si consolideranno pertanto le innovazioni apportate di recente, con particolare riferimento all'aumento delle fasce I.S.E.E. introdotta per individuare in modo più equo l'effettiva capacità contributiva delle famiglie al costo dei servizi ed al consolidamento, anche nella scuola primaria, del sistema di tariffazione dei soli pasti prenotati giornalmente. A seguito dell'attività di pubblicizzazione da parte della Città,

nell'anno scolastico 2015/2016 entrano a pieno regime i due nuovi orari di uscita nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia comunali con conseguenti vantaggi per le famiglie in termini di riduzione delle tariffe; tali nuovi orari consentono infatti notevoli risparmi e di dare risposte flessibili ed adeguate ai mutati bisogni ed alle nuove caratteristiche della domanda di servizi per l'infanzia.

Dal mese di settembre 2016 gli importi delle tariffe e delle quote d'iscrizione varieranno del 1%, pari al tasso di inflazione programmato previsto dal Documento di Economia e Finanza per il 2016. Tali tariffe e quote sono riportate nell'Allegato 1 SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2015, che si approva con la presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.). Tale sistema tariffario rimarrà in vigore fino a successiva deliberazione. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo I.S.E.E. nell'anno 2015, la Città determina le tariffe e le quote d'iscrizione agevolate dei Servizi Educativi, correlandole al valore dell'I.S.E.E. come disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione I.S.E.E., nonché dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e s.m.i.. Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.. Sebbene il nuovo I.S.E.E. abbia profondamente modificato i fattori ed i calcoli che determinano l'accesso alle prestazioni agevolate, anche per l'anno scolastico 2015/2016 il numero degli scaglioni I.S.E.E. non viene modificato. La Città applica infatti il nuovo I.S.E.E. soltanto dal mese di settembre 2015; è pertanto necessario effettuare un'approfondita analisi d'impatto ex post di tale strumento quale settore per l'accesso alle tariffe agevolate, con particolare riferimento al cosiddetto I.S.E.E. Minori (articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) ed al cosiddetto I.S.E.E. Corrente (articolo 9) introdotto dal D.P.C.M. per consentire ai cittadini di far valere il peggioramento delle condizioni economiche a seguito della riduzione del reddito da lavoro. L'I.S.E.E. Corrente ha infatti sostituito la precedente disciplina anticipata ed adottata per molti anni dalla Città, finalizzata alla tempestiva riduzione delle tariffe in caso di sopravvenuta disoccupazione, cassa integrazione, cessazione dell'attività lavorativa ed altri eventi connessi alla riduzione del reddito da lavoro suscettibili di incidere sul potere di acquisto delle famiglie e pertanto sulla capacità di contribuire al costo dei servizi educativi. Nel perseguire politiche tariffarie eque a salvaguardia dei nuclei più fragili, nel 2016 la Città continuerà ad applicare in modo tempestivo la minor tariffa derivante dall'I.S.E.E. Corrente.

Il citato I.S.E.E. Minori ha sostituito l'Indicatore della Situazione Economica Convenzionale (I.S.E.C.), uno strumento di misurazione delle condizioni economiche anticipato ed adottato dalla Città per affrontare il fenomeno delle cosiddette convivenze non dichiarate; l'I.S.E.C. prevedeva che il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore dichiarasse anche reddito e patrimonio dell'altro genitore indipendentemente

dalla convivenza, per considerare la condizione economica di entrambi i genitori ai fini dell'individuazione della tariffa e non soltanto di quella del genitore convivente con il minore. Il nuovo I.S.E.E. Minori ha pertanto recepito l'esperienza maturata dalla Città; anche l'I.S.E.E. Minori disciplina infatti il nucleo familiare da considerare in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, prevedendo che si debbano considerare anche i redditi ed i patrimoni del genitore non coniugato e non convivente. Stante la numerosità di tali nuclei, soprattutto con riferimento ai frequentanti i Nidi e le Scuole dell'Infanzia, nell'anno 2016 si effettuerà un'approfondita valutazione d'impatto ex post su tutti i processi connessi al nuovo I.S.E.E. Minori, ivi compreso l'ambito dei controlli. Così come garantisce ai cittadini l'applicazione del regime delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (il valore I.S.E.E. deriva infatti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, la cosiddetta DSU), allo stesso modo la Città assicura ed effettua i controlli sulla correttezza di tali dichiarazioni, conformemente alle Linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà per prestazioni sociali e assistenziali agevolate, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 12 giugno 2000 (mecc. 2000 03943/66). Per i Servizi Educativi l'applicazione di tariffe appropriate è garanzia di equità distributiva, coesione sociale, migliore allocazione delle risorse, soprattutto in un periodo di grave crisi economica; adeguati controlli agevolano pertanto questi obiettivi, poiché i controlli costituiscono una dimensione dell'equità distributiva e dell'equa contribuzione delle famiglie al costo dei servizi.

Con la deliberazione del 28 dicembre 2011 (mecc. 2011 08196/064), la Giunta Comunale ha approvato il trasferimento a SORIS S.p.A. delle attività strumentali di contenuto informatico di rilevanza fiscale, soprattutto per facilitare ed incentivare la riscossione delle entrate mediante l'interconnessione dei sistemi informatici e di mantenere e migliorare le informazioni per il potenziamento dell'attività di accertamento da recupero dell'evasione. Tali attività si integrano naturalmente con quelle relative alla riscossione conferite dalla Città a SORIS S.p.A., nell'ottica di un service comune dotato di adeguati strumenti finalizzati alla riscossione. Nell'ambito del Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e l'Agenzia delle Entrate per il coordinamento delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, con la deliberazione del 28 febbraio 2012 (mecc. 2012 00875/007) la Giunta Comunale ha approvato gli interventi per il controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) finalizzate al rilascio dell'I.S.E.E. presentate dai cittadini per fruire delle tariffe agevolate dei Servizi Educativi. L'Area Servizi educativi, quella dei Tributi e SORIS S.p.A. hanno collaborato nell'effettuazione dei controlli su un campione di dichiarazioni presentate dagli utenti dei Nidi e della Ristorazione, con il successivo recupero degli importi relativi alle tariffe indebitamente fruite. Considerati i positivi risultati, si sono potenziati i controlli mediante l'incrocio massivo dei dati dichiarati nelle DSU con le dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati. Nel 2014 SORIS S.p.A. ha predisposto un programma informatico per facilitare l'incrocio, che ha consentito ai Servizi Educativi il ricalcolo delle tariffe indebitamente fruite dai nuclei

familiari oggetto dei controlli. La sperimentazione della collaborazione con SORIS S.p.A. in materia di controlli rientra nel novero dell'attività affidate a SORIS S.p.A.; anche il vigente Capitolato di Servizio stipulato tra SORIS S.p.A. e la Città avente per oggetto Riscossione volontaria e coattiva delle entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio nidi d'infanzia, ristorazione scolastica e servizi accessori e di supporto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2013 (mecc. 2013/02073/007), prevede al punto 10 dell'articolo 8 che l'Area Servizi Educativi e SORIS S.p.A. potranno concordare forme di intervento, mediante procedura coattiva, per particolari programmi di recupero anche con previsione di contributi da parte della Città sulle spese sostenute. Il processo di riscossione delle tariffe indebitamente fruite a seguito dei controlli costituisce indubbiamente un particolare programma di recupero crediti da parte di SORIS S.p.A., di cui al citato articolo 8.10.

Al fine di coordinare e attuare quanto sopra esposto nell'ambito di applicazione delle tariffe e delle quote d'iscrizione in particolare con riferimento all'applicazione degli istituti previsti dal nuovo I.S.E.E. ed alla collaborazione sperimentale con SORIS S.p.A. nell'ambito dei controlli, la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/07), modificata da ultimo con l'Allegato 2 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02831/024), viene modificata dal periodo ricompreso sotto il titolo "DEFINIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE" fino al periodo ricompreso sotto il titolo "37) MODALITA' E SCADENZE DI PAGAMENTO"; le suddette modifiche vengono riproposte nell'Allegato 2 che si approva con la presente deliberazione e di cui tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.), così reso per consentirne una più chiara e coerente lettura.

Con la deliberazione del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02140/013), la Giunta Comunale ha approvato il potenziamento delle attività di sostegno alla riscossione delle entrate per incrementare le entrate di cassa alla luce del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata che impone la registrazione di tutte le obbligazioni nell'esercizio contabile in cui queste si sono perfezionate e l'imputazione all'esercizio in cui scadono. Le entrate della Città che, sebbene accertate, sono di difficile esazione devono essere imputate al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che consiste in un accantonamento delle entrate che non si prevede di incassare nell'anno; tale meccanismo genera di conseguenza una contrazione della possibilità di spesa e la corrispondente necessità di migliorare ed accelerare i processi di riscossione. Per tale motivo, la citata deliberazione (mecc. 2015 02140/013), nell'approvare le Linee Guida in materia di sostegno alla riscossione, ha previsto alcuni strumenti ed azioni: a) il massimo coordinamento e razionalizzazione dei processi di recupero per posizioni debitorie complessive fin dalla fase bonaria della riscossione per prevenire il più possibile la fase precontenziosa e contenziosa, b) la modificazione del Regolamento delle Entrate Tributarie; c) la definizione da parte del Consiglio Comunale dei criteri e dei parametri per definire la situazione di obiettiva difficoltà economica prevista per la concessione della rateizzazione ai cittadini morosi. In

attuazione delle citate Linee Guida, con la deliberazione del 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02380/013), nel modificare l'articolo 21 del Regolamento delle Entrate Tributarie con riferimento alla dilazione e rateizzazione dei pagamenti, il Consiglio Comunale ha sancito la necessità di uniformare, per quanto possibile, la materia della rateazione disciplinata nei diversi Regolamenti Comunali, dando mandato alle Direzioni competenti di predisporre gli atti necessari per pervenire a tale uniformità.

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2015 (mecc. 2015 05492/048) il Corpo di Polizia Municipale ha di conseguenza proposto la revisione della disciplina delle rateizzazioni, con riferimento alle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, oggetto di sollecito o ingiunzione emessi da SORIS S.p.A.. Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2016 (mecc. 2016 00777/017) anche la Direzione Commercio ha modificato il vigente Regolamento n. 358 Procedure Sanzionatorie Amministrative prevedendo la rateazione anche nella fase della riscossione bonaria e precontenziosa, oltre che in quella contenziosa.

Per i motivi esposti e per armonizzare la materia delle rateazioni delle diverse tipologie di entrate della Città anche in conformità a quanto emerso in sede di Tavolo Tecnico interdirezionale sulle attività di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie della Città, è pertanto opportuno armonizzare anche il sistema della rateazione per il pagamento delle tariffe dei servizi educativi, per agevolare i cittadini ed alla luce di criteri di efficienza, efficacia, economicità volti ad ottimizzare i tempi della riscossione. Con il presente atto è pertanto necessario modificare l'art. 7 del REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA n. 339, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2011 (mecc. 2010 08406/007), al fine di disciplinare il processo di rateazione anche nella fase bonaria e precontenziosa, ossia anche a seguito dell'emissione di solleciti o intimazioni di pagamento, e non solo nella fase contenziosa, ossia a seguito dell'emissione di ingiunzioni, come accade nel regime attualmente in vigore. In analogia con i citati Regolamenti di recente modificati e nella prospettiva della riscossione per posizioni debitorie complessive, è opportuno prevedere alcuni limiti generali per l'accesso alla rateazione ordinaria, al fine di contrastare il ricorso sistematico alla dilazione dei pagamenti da parte di chi non si trova in condizioni di difficoltà, tutelando al contempo i cittadini che invece versano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, conformemente ai principi di parità di trattamento e di equità sostanziale cui si ispira l'azione della Città. Oltre alla previsione della rateazione anche nella fase bonaria ed in quella precontenziosa, le principali modifiche ed integrazioni al vigente articolo 7 del REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA n. 339 sono le seguenti:

- per accedere alla rateazione delle tariffe dei Servizi Educativi i cittadini morosi in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno essere in possesso di un valore dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare di riferimento (I.S.E.E. ordinario ai sensi del

DPCM n. 159/2013) che non dovrà superare i limiti approvati annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione degli indirizzi tariffari; tali limiti saranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione;

- l'accesso alla rateazione ordinaria sarà consentito anche in presenza di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la contestuale revoca con il pagamento delle prime tre rate;
- per agevolare la sostenibilità dei pagamenti da parte degli utenti più deboli e garantire nel contempo flussi di riscossione più rapidi, il limite minimo di accesso alla rateazione viene ridotto da Euro 300,00 a Euro 200,00;
- in considerazione della congiuntura economica che ha colpito le famiglie, viene introdotto un piano di rateazione straordinario, per offrire un'ulteriore ed ultima possibilità agli utenti morosi o decaduti da precedenti piani rateali. Tale rateazione è concessa soltanto per una volta ed è subordinata al versamento immediato delle prime tre rate. Il nuovo piano rateale deve includere tutte le posizioni di pagamento scadute, anche relative ad altre entrate, ad esempio a quelle tributarie;
- la durata del piano rateale, ordinario e straordinario, non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni per importi superiori;
- per considerare eventuali sopraggiunte difficoltà economiche, a favore dei cittadini in regola con il versamento dei piani rateali, si prevede la possibilità di aumentare la durata del piano rateale o di sospenderla fino a dodici mesi. Le relative cause giustificative sono individuate annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione degli indirizzi tariffari;
- la decadenza automatica dal piano avverrà in caso di mancato pagamento di al massimo quattro rate, a differenza del regime vigente che prevede tale decadenza a seguito del mancato versamento anche di una sola rata.

Per i motivi esposti, si propongono nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 6 - n.) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, le modifiche e le integrazioni al vigente articolo 7 del REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA n. 339. Per le modifiche e le integrazioni apportate all'articolo 7 il Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016, fermi restando e fatti salvi i piani rateali già concessi ed in corso di regolare versamento alla data di esecutività della presente deliberazione.

Stante la carenza di interesse diretto da parte delle Circoscrizioni, si prescinde dalla richiesta dei pareri di competenza delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera f) del Regolamento del Decentramento, in analogia con quanto disposto dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2011 (mecc. 2010 08406/007) che ha approvato il REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI NIDI D'INFANZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA n. 339,

e che non aveva previsto la richiesta dei citati pareri.

SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe che rimangono invariate rispetto all'anno 2015, peraltro, qualora nel corso dell'anno si configuri l'esigenza di prevedere adeguamenti od integrazioni delle voci tariffate gli stessi potranno essere adottati, al fine di meglio adattare le tipologie alle procedure amministrative vigenti.

Inoltre potrà essere effettuata una razionalizzazione delle tipologie di servizi oggetto di tariffazione, sulla base delle tipologie statisticamente ricorrenti e di maggiore incidenza, anche accorpendo o eliminando le voci non più significative. Fatto salvo quanto sopra, rimarranno compresi fra detti servizi:

- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, eccetera;
- i servizi di vigilanza e gli interventi da assicurarsi in occasione di concerti, spettacoli, eventi, eccetera. In tali occasioni, sarà da considerarsi come istituzionale, in quanto connessa alla normale attività di polizia e vigilanza, unicamente quella svolta ed assicurata in servizio ordinario. Saranno da considerarsi di non prevalente interesse pubblico i servizi ulteriori ed eccedenti il servizio ordinario sopradescritto, necessari allo svolgimento dei medesimi interventi. Per gli eventi a carattere ricorrente, le modalità di calcolo e di pagamento potranno essere regolate da appositi accordi procedurali con i soggetti interessati;
- gli interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;
- le esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.

Nel caso in cui l'iniziativa sia soggetta ad autorizzazione, il pagamento del rimborso anticipato dei suddetti oneri sarà condizione per la concessione dell'autorizzazione medesima.

Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico, e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe, le seguenti iniziative:

1. manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici;
2. manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
3. manifestazioni organizzate dalle Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
4. manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
5. manifestazioni promosse ed organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
6. manifestazioni alle quali sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione;
7. eventi di grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con

deliberazione della Giunta Comunale.

Per le ipotesi di cui al punto 6 l'esenzione si intende limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione per l'attività condotta in servizio ordinario. Le spese relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere prevista, per motivi di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale della Città, l'esenzione totale della manifestazione.

Per i servizi della Banda Musicale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento organico e di servizio interno della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale. Ai sensi del comma 3, lettera c) del succitato articolo 15, si dovranno comunque considerare beneficiarie da esenzione parziale tutte le ipotesi di cui ai precedenti punti da 1) a 5), per le quali si applicherà soltanto il rimborso delle spese di trasporto, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 15 del suddetto Regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere concessa l'esenzione totale per casi di particolare lustro o rilievo.

In ogni caso, per i soggetti parzialmente od integralmente esenti ai sensi delle disposizioni precedenti, i servizi della Banda saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

Inoltre, risulta necessario prevedere le tariffe da applicarsi a carico dei soggetti pubblici (comuni, unione di comuni, ed altri soggetti istituzionali, eccetera) che richiedano attività, svolte nell'interesse pubblico ma che travalichino le dirette attività istituzionali dell'ente. In particolare sono ricompresi fra detti servizi gli interventi da effettuarsi in collaborazione con detti soggetti da parte di personale del Corpo al di fuori del territorio cittadino nell'ambito di attività di collaborazione.

Rimangono invariate le tariffe per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e custodia dei veicoli, nelle ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo di Polizia Municipale. Anche per tale tipologia, potranno essere previste voci aggiuntive tariffate per particolari interventi e/o procedimenti, al fine di un più stretto adeguamento con le procedure in atto. Le tariffe per la copertura dei costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei dati necessari alla richiesta di pagamento degli oneri di spesa per la messa in pristino del manto stradale, a seguito di sinistro da parte della ditta concessionaria del servizio ed a carico dell'assicurazione del veicolo incidentato, dovranno essere previste attraverso rinvio ai costi forfetari contrattualmente stabiliti nell'ambito dell'affidamento del servizio esternalizzato attraverso procedura di concessione di servizio.

Vengono aggiornate per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 201, comma 4, del Codice della Strada, le spese di procedimento relative alle procedure sanzionatorie per violazioni alla

legge sulla circolazione stradale, tenendo conto del costo medio sostenuto in ragione delle procedure stimate, sulla base dei dati dell'anno precedente e delle relative spese procedurali fisse e variabili. Resta fermo che nell'importo di dette tariffe si tiene conto degli specifici procedimenti che comportino costi aggiuntivi per la Civica Amministrazione quali ad esempio quelli relativi a violazioni commesse con veicolo a noleggio senza conducente. Salvo quanto di seguito specificato, rimangono invariate le tariffe da applicarsi in caso di richiesta di rilascio di particolari tipologie di atti o di documenti, propri dell'attività di Polizia Municipale, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., che per la loro specificità comportino particolari oneri o modalità (ad esempio atti riguardanti sinistri stradali). Peraltro, in parziale deroga a quanto sopra dovrà essere prevista specifica tariffa per le ipotesi di scansione di documento non disponibile già in formato digitale qualora lo stesso venga fornito su supporto informatico. Tali tariffe dovranno in particolare tenere conto sia dei costi vivi relativi alla riproduzione degli atti richiesti ed alla predisposizione dei sistemi atti a realizzarla, sia di quelli relativi a tutte le lavorazioni connesse al procedimento di accesso. Tali tariffe dovranno comprendere ai sensi degli articoli 57 e 58 del "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa ed il difensore civico", sia le spese di ricerca (da corrispondersi in via anticipata), da corrispondersi tanto nel caso di semplice visura, quanto nel caso di richiesta di copia, sia quelle di riproduzione prevista per la sola ipotesi di richiesta di copia.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

Con provvedimento deliberativo in data 26 giugno 2014 (mecc. 2014 01984/061), il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed il Regolamento che norma l'organizzazione ed il suo funzionamento.

Al fine di addivenire al proprio parere di competenza, sulla base delle richieste pervenute, la Commissione deve:

- valutare progetti di costruzione/ristrutturazione di locale ed impianti di pubblico spettacolo;
- verificare le condizioni di sicurezza e di igiene degli stessi;
- controllare l'osservanza delle norme e prescrizioni per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

L'Ufficio per le attività della Commissione inoltre deve, oltre ad essere la struttura di supporto organizzativo e tecnico della stessa, programmare ed organizzare, le attività anche al di fuori del normale orario di servizio (ove necessario), di concerto con il Servizio Gestione Automezzi, provvedere allo spostamento dei membri della Commissione.

L'articolo 10 del Regolamento suddetto "Spese di funzionamento della Commissione" prevede, al punto 4:

"L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione comunale ... secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale".

Si rende opportuno e necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività della Commissione a fare fronte ai costi conseguenti ad attività svolte anche al di fuori del normale orario di servizio, richiedere una tariffa di Euro 200,00, oltre al bollo pari ad Euro 16,00 da applicare sulla domanda per le seguenti istanze:

- a) esame del progetto;
- b) sopralluogo di verifica;
- c) sopralluogo per agibilità temporanea;
- d) rilascio di agibilità tecnica.

Nel caso in cui, per le sedute interne della Commissione, si rendano necessari più di due verbali ai fini dell'espressione del parere di agibilità, dal terzo verbale in poi, dovrà essere effettuato nuovamente il pagamento da parte dell'utente interessato.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire, sono stati adeguati, con provvedimento dirigenziale del 26 gennaio 2016 della Direzione Territorio e Ambiente-Area Edilizia Privata, alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere sulla base dello "Elenco dei prezzi unitari dei materiali e dei noli per la provincia di Torino" approvato dalla Commissione Regionale Prezzi e riferito al secondo semestre 2015. I valori tabellari relativi al costo di costruzione sono stati adeguati all'intervenuta variazione annuale accertata dall'ISTAT, con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.

CANONI PER LE LOCAZIONI

Relativamente ai contratti ad uso abitativo i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della Legge n. 431/1998, della deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 (mecc. 2012 07522/131) e dell'Accordo Territoriale per la Città di Torino dei Sindacati dell'Inquilinato e della Proprietà depositato in data 25 settembre 2013.

TARiffe PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per l'anno 2016 si ritiene necessario, oltre ad applicare a ciascuna tariffa l'incremento dell'1% corrispondente al tasso di inflazione programmato, procedere alla rivisitazione di alcune applicazioni tariffarie allo scopo di completare il novero delle casistiche previste e di favorire un bilanciamento dell'interesse teso ad incentivare sempre più le attività sportive del cittadino sia come singolo che nelle forme aggregate (associazioni, società, federazioni, ...) con la necessità di una revisione e semplificazione in taluni casi ed un incremento tariffario.

Gli importi fatturabili (specificatamente quelli corrisposti da Società, Associazioni e

Federazioni Sportive per l'utilizzo degli impianti da parte di squadre o gruppi di allenamento o in alcuni casi da organizzatori per la realizzazione di eventi e manifestazioni) sono approvati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli importi dei corrispettivi, cioè dei biglietti che ogni singolo utente è tenuto a pagare per l'accesso agli impianti, sono approvati al lordo dell'I.V.A..

Agli importi tariffari si applica il seguente metodo di arrotondamento: quando la seconda cifra decimale dell'importo risulta pari a 0, 1, 2, 3 o 4 la prima cifra decimale rimane invariata; quando la seconda cifra decimale dell'importo risulta pari a 5, 6, 7, 8 o 9 la prima cifra decimale si arrotonda per eccesso. In entrambi i casi la seconda cifra decimale risulterà pari a 0 per effetto dell'arrotondamento al decimo di Euro: per eccesso ai 10 centesimi di Euro superiori se la seconda cifra decimale è uguale o superiore a 5 centesimi di Euro o per difetto se tale cifra è inferiore a detto limite.

Nel caso di tariffe per partite o eventi vari di carattere non ricorrente che necessitano della disponibilità degli impianti per l'intera o la mezza giornata, la tariffa applicata è da intendersi comprensiva di un'ora in più di margine in apertura ed in chiusura dell'evento. Qualora, in assenza di servizi di pulizia garantiti dalla Città, l'assegnatario dell'impianto sportivo si assuma l'onere della pulizia del medesimo prima dell'utilizzo e successivamente allo stesso, si applicherà una riduzione del 10% sulle tariffe da applicare.

Nel caso di manifestazioni con pubblico pagante, la tariffa sarà pari al 10% degli introiti al lordo di I.V.A. qualora l'importo risultante dall'applicazione di tale percentuale superi quello previsto nel prospetto tariffario allegato, da intendersi quale minimo garantito a favore della Città.

Le tariffe applicate, se non diversamente specificato nelle tabelle allegate, sono da intendersi comprensive di illuminazione e riscaldamento; sono esclusi i costi dei servizi a richiesta e del fermo impianto, la cui spesa sarà quantificata per ciascuna occasione. Nel caso di manifestazioni, eventi ed attività varie che si protraggono oltre le ore 21.00 nelle giornate di sabato e domenica - presso gli impianti gestiti direttamente dalla Città e dalle Circoscrizioni con presenza di personale comunale - la tariffa da applicare a partire dall'orario su indicato (oltre l'importo di cui alla tabella allegata) ammonta ad Euro 40,00 orarie (oltre imposta dovuta per legge); nel caso in cui la tariffa oraria prevista per lo specifico impianto sia inferiore all'importo di Euro 80,00 (oltre imposte dovute per legge), il supplemento di costo è quantificato al 50% della tariffa oraria applicata (quale risultante anche a seguito dell'applicazione di eventuali riduzioni previste).

L'accresciuta funzionalità degli impianti sportivi cittadini potrà rendere possibile, per determinate tipologie di servizi attualmente non previsti, l'applicazione di tariffe (all. 3 - n.) che, seppure non inserite nell'elenco di cui all'allegato (del presente provvedimento, rappresentino un adattamento per analogia a tariffe espressamente definite. Nel caso in cui per un determinato spazio richiesto all'interno degli impianti sportivi comunali non sia stata individuata la relativa tariffa, dovrà essere applicata, tra quelle in vigore, la tariffa riferita ad altro spazio avente caratteristiche analoghe; nel caso in cui sia

impossibile individuare spazi con caratteristiche simili, la tariffa da esigere andrà calcolata operando una proporzione rispetto alle tariffe approvate per l'impianto stesso. In qualsiasi caso, anche diverso da quelli appena riportati, gli adattamenti dovranno tener conto dei valori di mercato dei servizi cui ci si riferisce.

Le tariffe con indicazione "fino a 15 anni" sono da applicarsi fino al giorno precedente il compimento del sedicesimo anno di età; le tariffe "over 60" devono essere applicate a partire dal compimento del sessantesimo anno di età, mentre le tariffe studenti sono da applicarsi fino al giorno precedente il compimento del 26 anno d'età e su presentazione di documento attestante lo stato di studente. I quindicenni possessori della tessera "Pass 15 Sport" usufruiranno, su presentazione della medesima e del documento di identità, dell'ingresso gratuito presso le piscine comunali per l'attività del nuoto libero per tutto il periodo invernale e, nei limiti di n. 10 ingressi, per quello estivo, negli orari e giorni previsti e fino a capienza dell'impianto.

Ciascun utente diversamente abile - su presentazione del certificato di disabilità - ha diritto ad una riduzione del 50% sulle tariffe di ingresso agli impianti; l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso gratuito, che può essere concesso limitatamente a una persona.

Potrà essere concesso gratuitamente o con riduzione anche superiore al 50%, alle Società sportive con sede a Torino, o che svolgono anche in parte la loro attività nella Città di Torino, per le squadre che militano nei campionati di serie A di ciascuna disciplina, l'uso degli impianti sportivi comunali in relazione allo svolgimento di partite o gare di campionato o ufficiali, fino a un massimo di n. 15 per stagione sportiva o, in alternativa, di allenamenti, fino a due ore la settimana e comunque fino a un massimo di 30 ore per stagione sportiva. Tale agevolazione potrà essere mantenuta, per l'anno successivo, a favore delle Società sportive per le squadre che siano state promosse dalla serie A dilettanti alle categorie professionistiche, purché le stesse siano comprese nelle tipologie dei soggetti indicati dall'articolo 2 del Regolamento n. 168 per gli impianti e i locali sportivi comunali (Enti, Enti di promozione sportiva ed Associazioni senza fini di lucro). Le agevolazioni suddette dovranno essere approvate con deliberazione dalla Giunta Comunale per gli impianti centrali e dei competenti Consigli di Circoscrizione per gli impianti circoscrizionali e potranno essere concesse in cambio della promozione dell'immagine della Città di Torino e della sua offerta turistica, da parte delle società beneficiarie, in ogni trasferta, in qualunque parte d'Italia o all'estero, secondo modalità da concordare. È esclusa ogni agevolazione a favore delle Società di calcio professionistico.

Inoltre, al fine di consentire ad un maggior numero di atleti di praticare sport meno diffusi, in considerazione anche del disposto dell'articolo 5, comma, 1 lettera a) del Regolamento "Impianti e Locali Sportivi Comunali" della Città di Torino n. 168 e s.m.i., che sostiene come prioritaria la promozione dello sport come azione sociale con l'intento di privilegiare non solo lo sport agonistico, ma anche le varie discipline sportive ed in particolare gli sport minori, e considerato che tra gli sport meno praticati rientrano l'atletica leggera e il football americano, i quali si svolgono in via quasi esclusiva presso lo Stadio Primo Nebiolo che,

per le sue caratteristiche tecniche, rappresenta l'unica struttura comunale utile per l'esercizio di tali sport, la Città ritiene di riconfermare, per tutto il 2016, le modalità di calcolo forfetario delle tariffe d'uso del succitato impianto Nebiolo previste a favore delle Società sportive che vi praticano tali discipline, quali approvate per l'anno 2015 con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01769/010) del 5 maggio 2015, esecutiva dal 21 maggio 2015. Pertanto per l'accesso dei propri associati all'impianto Stadio Nebiolo le Società sportive interessate potranno, in alternativa all'acquisto dei biglietti o dei carnet personali da parte dei singoli atleti, provvedere al versamento delle somme forfetarie in applicazione dei criteri definiti dalla deliberazione citata, ovvero secondo i seguenti parametri:

- atletica leggera: versamento, da parte delle singole Società, di un ammontare, ridotto del 30%, quantificato tenendo conto degli importi per ingresso singolo alla pista di atletica con abbonamento da n. 10 ingressi e con riferimento al numero di ingressi da parte di atleti appartenenti alle Società rilevato nell'anno 2015;
- football americano: versamento, da parte delle singole società, di un importo per l'attività svolta nell'anno 2016, con esclusione delle partite valide per i campionati giovanili e senior, delle amichevoli e delle altre manifestazioni occasionali che si svolgeranno all'interno dell'impianto; tale somma sarà quantificata tenendo conto dell'importo tariffario vigente, identificando una tariffa oraria di utilizzo calcolata dividendo per 10 l'importo della tariffa relativa all'utilizzo giornaliero dell'impianto (dalle ore 8,00 alle ore 18,00), su cui verrà applicata una riduzione del 18%.

In considerazione della necessità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 il progetto sperimentale "Sport per Tutti per Torino Capitale Europea 2015", approvato con la deliberazione della Giunta Comunale dell'8 luglio 2014 (mecc. 2014 02980/010) esecutiva dal 24 luglio 2014 e prorogato fino al 31 luglio 2016 con la deliberazione di Giunta Comunale del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 02703/010) esecutiva dal 13 agosto 2015, campagna promozionale sportiva integrata che è stata individuata quale strumento per implementare, recependo l'esperienza maturata, la promozione di attività, analisi e progetti e proposte organiche per le attività sportive di base diffuse tra i cittadini torinesi, ed in particolare tra i giovani e gli anziani, si prorogano fino alla data del 31 dicembre 2016 le agevolazioni tariffarie tradizionalmente previste per "Sportinsieme", che vengono definite nel dettaglio con atti dirigenziali di assegnazione degli spazi presso le strutture sportive dell'Area Sport e Tempo Libero e delle Circoscrizioni, ed in particolare quelle espressamente previste dal Regolamento impianti e locali sportivi comunali, n. 168, agli articoli 1 lettera g) e 4 lettera c). Con successivo provvedimento che verrà proposto all'approvazione della Giunta Comunale saranno definite in modo articolato le caratteristiche e le modalità di prosecuzione del progetto.

TARIFFE BAGNI PUBBLICI

In Città, distribuiti nelle varie Circoscrizioni, sono presenti fabbricati di proprietà comunale adibiti a bagni pubblici, alcuni in gestione diretta delle stesse Circoscrizioni, altri dati in

concessione ad idonei soggetti, selezionati a seguito di gara.

Per il 2014 le tariffe per l'utilizzo dei bagni pubblici sono state determinate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03049/024) esecutiva dall'11 agosto 2014, con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 (mecc. 2014 04233/107) esecutiva dal 9 ottobre 2014.

Per il 2016 la tariffa ordinaria per l'utilizzo dei bagni pubblici sarà incrementata dello 1,00%. Gli importi dei corrispettivi, cioè dei biglietti che ogni singolo utente è tenuto a pagare per usufruire dei servizi, sono approvati al lordo dell'I.V.A. ed arrotondati all'unità più prossima come di seguito esplicitato:

	Vecchia Tariffa	Nuova Tariffa
DOCCE	1,86	1,88
DOCCE SABATO	2,90	2,93
VASCHE	4,43	4,47
VASCHE SABATO	5,88	5,94
ABB.TO 11 DOCCE (NO SABATO)	18,40	18,58
AFFITTO 1 ASCIUGAMANO	0,89	0,90
ACQUISTO		
1 DOSE SHAMPOO	0,21	0,21
1 DOSE BAGNOSCHIUMA	0,21	0,21
1 SAPONETTA	0,21	0,21

TARIFFE SERVIZI DI SOSTA A PAGAMENTO ED IN STRUTTURE DEDICATE

Per quanto riguarda la sosta a raso a pagamento si intende proporre un'integrazione tariffaria riguardante l'istituzione di nuovi abbonamenti trimestrali ed annuali (attualmente non sono previste forme di abbonamento plurimensili), con l'obiettivo di incrementare l'offerta tariffaria, per interpretare le esigenze di chi comunque utilizza assiduamente il mezzo privato in ambito urbano e nell'ottica di fidelizzare la clientela.

Si intendono istituire gli abbonamenti trimestrale ed annuale, con uno sconto rispettivamente del 20 e del 30 % rispetto al mensile. Viene inoltre introdotta una nuova tessera plurisettimanale da 450 ore (10 settimane), valevole dal lunedì al sabato, con uno sconto del 18% rispetto a quella già esistente da 180 ore. Viene infine introdotta la tessera plurisettimanale da 180 ore anche per la ZTL centrale, attualmente non esistente.

Tali abbonamenti sono previsti anche per le aree di futuro ampliamento.

Si evidenziano nella seguente tabella le nuove proposte tariffarie relative alla sosta a raso a pagamento:

	ZONE DI FUTURA ESTENSIONE	ZONE A TARIFFA RIDOTTA	ZONE A TARIFFA ORDINARIA	ZTL CENTRALE
tessera plurisettimanale 180 h	Euro 50,00 *	Euro 66,00 *	Euro 75,00 *	Euro 255,00

tessera plurisettimanale 450 h	Euro 100,00	Euro 135,00	Euro 150,00	Euro 255,00
abbonamento trimestrale	Euro 165,00	Euro 225,00	Euro 245,00	Euro 395,00
Abbonamento annuale	Euro 585,00	Euro 795,00	Euro 855,00	Euro 1.385,00

* tariffa già vigente

Visto l'elevato importo delle tipologie di abbonamento plurimensili, anche al fine di tutelare la clientela da possibili furti, si ritiene opportuno che gli stessi siano abbinati alla targa del mezzo. Potranno inoltre essere realizzati mediante vetrofania da applicarsi sul parabrezza, soluzione che consentirà un più efficace controllo e permetterà di evitare usi impropri del titolo. La stessa soluzione potrà essere adottata per i permessi per residenti e dimoranti.

Per quanto riguarda la sosta nelle strutture dedicate vengono proposte una razionalizzazione tariffaria e l'introduzione di nuovi titoli trimestrali e annuali, al fine di fidelizzare i clienti con l'applicazione di sconti crescenti all'aumentare della durata dell'abbonamento scelto dall'utente.

I parcheggi in struttura a rotazione sono stati suddivisi in sette macrogruppi, con tariffe di abbonamento omogenee, articolati in abbonamenti:

- diurni, con validità dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.00;
- notturni, con validità dal lunedì al sabato dalle 20.00 alle 7.30, oltre che nei festivi;
- abbonamenti 24h, con validità tutta la settimana 24 ore su 24..

Per i parcheggi pubblici ma gestiti solo tramite abbonamenti, vengono individuati 5 macrogruppi omogenei e anche in questo caso vengono introdotti nuovi abbonamenti trimestrali ed annuali, suddivisi in diurni, notturni e 24h.

Le tariffe relative a tutti i parcheggi in struttura vengono illustrate negli allegati che si approvano con la presente deliberazione e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 4 e 5 - nn.), così resi per consentirne una più chiara e coerente lettura.

Si intende poi introdurre una nuova tariffa oraria fortemente agevolata per il parcheggio V Padiglione, al fine di incentivare l'uso della struttura, oggi ampiamente sottoutilizzata, e di conseguenza alleggerire la presenza di auto in sosta su suolo pubblico. L'attuale tariffa è pari ad 1 Euro/h dalle 8.00 alle 19.30, quella proposta è pari a 0,50 Euro/h. Si intende istituire anche un importo forfetario massimo giornaliero pari a Euro 2,00.

Si propone infine di concedere al G.T.T. S.p.A. la possibilità di favorire ulteriormente la fidelizzazione dei clienti, accordando ad Aziende ed Enti un ulteriore sconto commerciale per l'acquisto di titoli plurisettimanali, mensili e plurimensili acquisiti tramite le stesse Aziende/Enti. Tali titoli dovranno prevedere l'esplicita indicazione del grande cliente, della targa, il vincolo sulla zona di utilizzo e l'identificazione del periodo di validità nell'arco della settimana. Gli sconti commerciali ipotizzati per Enti e Aziende sono in linea con quanto già attuato relativamente al Trasporto Pubblico.

IL SINDACO
F.to Fassino

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE, PATRIMONIO E
DECENTRAMENTO
F.to Passoni

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA,
SERVIZI CIMITERIALI
F.to Lo Russo

per L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE,
INNOVAZIONE E SVILUPPO,
LL.PP. E VERDE
F.to (Lavolta) Lubatti

L'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE -
POLITICHE EDUCATIVE
F.to Pellerino

L'ASSESSORA GIOVENTU' - PARI
OPPORTUNITA' ED INTEGRAZIONE -
ARREDO URBANO
F.to Curti

L'ASSESSORA VIGILI URBANI,
PROTEZIONE CIVILE
E AZIENDE PARTECIPATE
F.to Tedesco

per L'ASSESSORE ALLA CULTURA,
TURISMO E PROMOZIONE
DELLA CITTÀ
F.to (Braccialarghe) Pellerino

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COMMERCIO,
ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI
F.to Mangone

L'ASSESSORE VIABILITA'
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI - MOBILITA'
F.to Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL VICEDIRETTORE GENERALE
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Ferrari

LA DIRETTRICE
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
F.to Virano

IL DIRETTORE DIREZIONE
CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'
F.to Garbarini

IL DIRETTORE DIREZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
F.to Gregnanini

IL DIRETTORE DIREZIONE
SERVIZI TECNICI
PER L'EDILIZIA PUBBLICA
F.to Brero

LA DIRETTRICE DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI
E RAPPORTI CON LE AZIENDE
SANITARIE
F.to Lo Cascio

IL DIRETTORE DIREZIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
F.to Bertasio

IL DIRETTORE DIREZIONE
COMMERCIO LAVORO INNOVAZIONE E
SISTEMA INFORMATIVO
F.to Golzio

IL DIRETTORE DIREZIONE
EDIFICI MUNICIPALI,
PATRIMONIO E VERDE
F.to Lamberti

IL DIRETTORE DIREZIONE
TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO
F.to Lubbia

IL DIRIGENTE D'AREA
BILANCIO
F.to Rosso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Cassiani Luca, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 20:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 5:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Curto Michele, Trombotto Maurizio, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Cuntrò
